

anche gli indulti e privilegi, elargiti dai pontefici precedenti ai singoli governi, riguardo all'arresto di coloro, che erano indegni dell'asilo. Essa stabilì che il diritto di asilo spettava a tutte le chiese, conventi, cimiteri, ed altri luoghi sacri, ma escluse dal godimento di questo diritto d'ora in poi i banditi, i devastatori di campi, quelli che uccidessero e mutilassero in luoghi sacri, assassini, traditori, sicari, eretici e rei di lesa maestà. I rei dei menzionati delitti che ricorrono in luogo di asilo se laici¹ dovranno esser consegnati per la punizione all'autorità civile, qualora lo domandi.

Fu vietato agli organi della giustizia civile sotto pena della scomunica *latae sententiae* di arrestare di loro propria autorità una persona, indegna del diritto di asilo, nei luoghi aventi immunità ecclesiastica; l'arresto dovrebbe invece avvenire solo in forza di un'espressa autorizzazione da parte del proprio vescovo e per la mediazione di uno degli ecclesiastici da lui a tal fine autorizzati.² Dolorosamente la bolla di Gregorio XIV, di fronte al cesaropapismo che si consolidava sempre più anche dalla parte cattolica, ebbe solo piccolo risultato pratico.³

Oltre il suo nepote Sfondrato, Gregorio XIV, ha accolto il 6 marzo 1591 altri quattro cardinali nel Sacro collegio; Odoardo Farnese, il secondogenito del duca Alessandro, stimato sommanente dal papa, Ottavio Paravicini, Flaminio Piatti ed Ottavio Aquaviva. Tutti essi erano fautori e sostenitori della riforma cattolica e per lo più aderenti al partito spagnuolo.⁴

¹ Per i sacerdoti e regolari rimase del tutto riservata la giurisdizione ecclesiastica, anche il conoscere la causa degli eretici restò completamente riservato al *forum ecclesiasticum*, v. BINDSCHEDLER loc. cit. 253.

² BINDSCHEDLER 251 s. I rimproveri sorti da parte dei Vecchi cattolici (HUBER E DÖLLINGER) contro la bolla sono del tutto infondati; v. HERGENRÖTHER, *Kirche u. Staat* 537 s.

³ Vedi HINSCHIUS VI, 396.

⁴ Vedi * Acta consist., *Cod. Barb.* XXXVI, 5, III, Biblioteca Vaticana. Cfr. CIACONIUS IV, 228 s.; GULIK-EUBEL III 60; inoltre CARDELLA V, 314 s. Intorno a O. Farnese e Aquaviva v. pure BENTIVOGLIO, *Memorie* 81, 89. Cfr. Dolfin presso ALBERI II, 4, 487, 491. Intorno a Paravicini v. MAYER, *Konzil von Trient u. Gegenreformation in der Schweiz* I, 309 s. Ad O. Farnese scrisse Gregorio XIV il 7 marzo 1591: * Nihil magis in optatis habuimus quam spectato aliquo monumento testatum omnibus facere, quanti praestantia maiorum tuorum in Sedem Apostolicam et in familiam etiam nostram merita antea fecerimus quantique nunc fortissimi ac piissimi ducis Alexandri patris tui singularem virtutem cum praeclara animi magnitudine praecipuaque pietate coniunctam tuamque ad omnes virtutes, sed ad sedis Apostolicae in primis dignitatem ostendendam propensionem studio et labore haecenus auctam merito nunc faciamus. Cum itaque etc. Al duca Alessandro Farnese Gregorio XIV comunicò la nomina a cardinale del suo figlio, per mezzo di un * Breve del 15 marzo, nel quale osserva: Deus benedictus nobilitatem tuam pro Christi gloria et catholicae fidei defensione dies noctesque per quantum coelesti gratia protegat. *Arm.* 44, t. 35, Archivio segreto pontificio.